Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 323

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 29 dicembre 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1965, n. **1407.**

Approvazione della variante bis al piano particolareggiato n. 146 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa fra viale Jonio, via delle Isole Curzolane, via della Bufalotta, perimetro del piano regolatore, via Nomentana e viale dei Pini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210 contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, numero 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Visto il decreto Presidenziale 1° febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 28 febbraio 1956, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 71, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato n. 146 di esecuzione della zona compresa tra viale Jonio, via Capraia, via delle Isole Curzolane, via della Bufalotta, perimetro del piano regolatore, via Nomentana, via dei Pini;

Considerato che tale piano prevedeva tra l'altro la determinazione per le zone urbanistiche più importanti dei profili regolatori dei costruendi edifici, che sono stati riportati in una planimetria costituente l'allegato al piano stesso;

Vista la domanda in data 30 agosto 1962 con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera commissariale 4 agosto 1961 n. 1392, approvata dal Ministero dell'interno il 3 aprile 1962, l'approvazione della variante *bis* al piano particolareggiato n. 146 di esecuzione delle zone sopraspecificate;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, è stata presentata nei termini stabiliti, una opposizione da parte dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma (1) alla quale il Comune ha controdedotto;

Ritenuto che la variante proposta prevede: *a*) la trasformazione di una zona a palazzine con particolari limitazioni in zona destinata alla costruzione di un complesso parrocchiale condizionato a non aver accessi dal viale Jonio e ad un arretramento dell'attuale limite della piazza di Monte Gennaro da adibirsi a sagrato; *b*) la modifica delle volumetrie degli edifici di testata del complesso edilizio indicato con il n. 2 nell'allegato *A* al piano particolareggiato n. 146; *c*) la regolarizzazione dell'inesattezza del predetto « allegato *A* », per la parte indicata con il n. 6, in rapporto con le planimetrie in scala 1:5.000 e 1:2.000 le quali a loro volta vengono completate dagli elementi nell'allegato *A*;

Considerato che la variante di che trattasi appare in linea di massima ammissibile e quindi meritevole di approvazione;

che in particolare appare ammissibile la destinazione di una zona alla costruzione del complesso parrocchiale, in quanto il complesso stesso risulta necessario per il soddisfacimento delle esigenze di culto degli abitanti del nuovo quartiere;

che le modifiche apportate con la variante agli edifici di testata del complesso edilizio indicato con il n. 2 nell'allegato *A* al piano particolareggiato n. 146 appaiono ammissibili in relazione anche alle caratteristiche edilizie del nuovo quartiere in cui gli edifici stessi vengono ad inserirsi;

Considerato, per quanto concerne la previsione, inclusa nella variante in questione, dell'isolato destinato a costruzioni intensive con limitazioni e compreso nel citato allegato *A*, che l'isolato stesso ricade in zona destinata a servizi di quartiere dal nuovo piano regolatore generale di Roma adottato dal Comune interessato con deliberazione consiliare n. 614 del 18 dicembre 1962;

che in considerazione di quanto sopra il comune di Roma con deliberazione di Giunta 28 agosto 1963, numero 4536 ha determinato di stralciare la predetta previsione della variante proposta;

che detto stralcio appare giustificato in relazione alla necessità di non dar corso a soluzioni che potrebbero compromettere la futura attuazione delle previsioni del nuovo piano regolatore generale di Roma;

Considerato, per quanto riguarda le opposizioni, che quella dello Istituto autonomo case popolari della provincia di Roma va respinta in conformità delle controdeduzioni comunali con le quali si concorda;

Ritenuto che la variante di che trattasi comporta modifiche al piano regolatore di massima, approvato con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il decreto interministeriale 14 maggio 1962, n. 16170-62/1013, con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante in questione;

Considerato, che per l'attuazione della variante stessa si ritiene congruo il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto;

Considerato, che la variante di che trattasi non interessa zone destinate all'edilizia scolastica per cui non si è ritenuto necessario sottoporre il progetto al parere del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il voto n. 777 emesso nell'adunanza del 4 febbraio 1964 dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma;

Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Roma, è approvata, con lo stralcio di cui alle premesse, la variante *bis* al piano particolareggiato n. 146 di esecuzione della zona compresa tra il viale Jonio, via Capraia, via delle Isole Curzolane, via della Bufalotta, perimetro del piano regolatore, via Nomentana, viale dei Pini.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala a 1:5000, in una planimetria in iscala 1:2000, in una planimetria in iscala 1 : 1000, in una planimetria in iscala 1 : 500 costituente l'allegato « *A* », in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà vincolate nonchè nella domanda in data 30 agosto 1962 contenente le controdeduzioni all'osservazione presentata.

Per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni previste nella variante di cui sopra, è fissato il termine di anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto; lo stesso termine è fissato per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 128. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1965, n. 1408.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Antropologia criminale » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 25 novembre 1964, n. 21;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari in data 28 ottobre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Antropologia criminale » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto

di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1965

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 9. — VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Antropologia criminale » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantacinque, addì 28 del mese di ottobre a Cagliari; nella sala del Rettorato del palazzo della Università innanzi a me dott. Gesuino Piga funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° luglio 1963 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Università medesima senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Giuseppe Peretti nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il Rettorato della Università degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione stessa in data 25 ottobre 1965 (All. *A*).

on.le Lucio Abis nato a Oristano il 24 febbraio 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 21, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 9 gennaio, n. 1 (all. *B*) e in forza del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 21 luglio 1965 (all. *C*).

Premesso

a) che lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, nello ordinamento degli studi per la Facoltà di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti quello di « Antropologia criminale » e che ragioni di opportunità rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;

b) che la Regione autonoma della Sardegna si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Antropologia criminale »;

c) che con la legge regionale 25 novembre 1964, n. 21, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (Parte I e II), in data 9 gennaio 1965, n. 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Antropologia criminale » presso la Facoltà di medicina e chirurgia (all. *B*);

d) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 21 luglio 1965 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendo in pari tempo la stipulazione (all. *C*);

e) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia (all. *D*), il Senato accademico (all. *E*) ed il Consiglio di amministrazione (all. *F*) dell'Università degli studi di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo e di autorizzare il Rettore dell'Università medesima alla stipulazione della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari, sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, dell'art. 109, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Antropologia criminale ».

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di « Antropologia criminale » la somma annua di L. 4.600.000 (quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 920.000 (novecentoventimila) annue, pari al 20 % (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 4.600.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio, conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza a favore dei professori universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata dall'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « Antropologia criminale ».

L'Università di Cagliari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Nelle ricerche e nello studio di quei problemi che investono settori ed argomenti fondamentali della Regione autonoma della Sardegna, la collaborazione con l'Amministrazione regionale avverrà sia su iniziativa del professore di ruolo della cattedra di « Antropologia criminale », sia su richiesta della medesima Amministrazione regionale.

Delle richieste e degli studi cennati che, su propria iniziativa, la predetta cattedra svolgerà, il titolare darà notizia dei risultati ottenuti all'Amministrazione regionale, trasmettendole gli elaborati, se richiesti, e ponendosi a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento.

La cattedra medesima sarà tenuta inoltre ad effettuare le ricerche e gli studi che l'Amministrazione regionale dovesse ritenere opportuni nell'interesse della Sardegna, e pertanto i relativi temi, i loro obiettivi e il programma delle ricerche saranno preventivamente discussi ed approvati tra la Amministrazione regionale e il titolare della cattedra.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Cagliari è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 8 (otto) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me sottoscrivono.

Il rettore dell'Università degli studi di Cagliari
Giuseppe PERETTI

L'Assessore al lavoro e pubblica istruzione della Regione autonoma della Sardegna
Lucio ABIS

L'ufficiale rogante
Gesuino PINA

Copia conforme all'originale, registrato a Cagliari il 28 ottobre 1965 al n. 13614, vol. 426, gratis.

L'ufficiale rogante: Gesuino PINA

D'ordine del Presidente della Repubblica

Visto, il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1409.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Psichiatria » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi stipulati in Roma rispettivamente in data 17 luglio e 29 novembre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Psichiatria » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 23. — VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della « Psichiatria » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno di sabato 17 del mese di luglio 1965 in Roma, nel Rettorato della Città universitaria, avanti a me dott. Francesco Ruggeri, delegato con decreto rettorale del 20 ottobre 1958 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi i signori:

Papi prof. Giuseppe Ugo, nato a Capua e domiciliato a Roma, magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 28 giugno 1965 (allegato *A*) che fa parte integrante del presente atto;

Signorello dott. Nicola nato a San Nicola da Crissa (Catanzaro) il 18 giugno 1926, presidente del Consiglio provinciale di Roma, elettivamente domiciliato per la sua carica presso l'Amministrazione provinciale di Roma, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione n. 2002 del Consiglio provinciale nella seduta dell'8 agosto 1964 (allegato *B*) e con deliberazione n. 915 in data 25 maggio 1965 della Giunta provinciale (allegato *C*), debitamente ratificata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 268 del 2 luglio 1965 (allegato *D*), deliberazioni tutte che fanno parte integrante del presente atto.

Le parti contraenti della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo, col mio consenso rinunciano alla presenza dei testimoni.

Premesso

che la provincia di Roma, nell'esaminare il problema della « Psichiatria » ha constatato che esso è diventato sempre più pressante per ogni Amministrazione provinciale a causa dei suoi aspetti complessi di assistenza, di formazione culturale e di profilassi;

che, pertanto, si ritiene necessario promuovere l'istituzione di una cattedra di ruolo di « Psichiatria » in quanto la Provincia stessa ne ritrarrebbe concreti vantaggi di consulenza e di collaborazione mentre, d'altra parte, la cattedra stessa permetterebbe un apporto selezionato di medici specialisti e di altro personale tecnico indispensabile all'Amministrazione provinciale;

che, per il raggiungimento di tale fine, l'Amministrazione provinciale di Roma si è dichiarata disposta, mediante deliberazione del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale, sedute, rispettivamente, dell'8 agosto 1964, 25 maggio 1965 e 2 luglio 1965 (allegati *B*, *C* e *D*) ad istituire, mediante convenzione, presso l'Università di Roma un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della « Psichiatria » ed ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto di ruolo di cui sopra;

che la Facoltà di medicina e chirurgia, presso la quale l'insegnamento viene impartito, ha riconosciuto nella seduta del 5 novembre 1964 come pienamente corrispondente all'interesse degli studi l'istituzione del posto di professore di ruolo suddetto;

che il Consiglio di amministrazione dell'Università di Roma, nella seduta del 28 giugno 1965 ha esaminato ed approvato, nell'ambito della sua competenza, la proposta formulata in merito alla istituzione di un posto di professore di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il rettore alla stipulazione della presente convenzione;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Roma è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di ruolo riservato all'insegnamento della « Psichiatria ».

Art. 2.

La provincia di Roma si obbliga a versare all'Università degli studi di Roma, all'inizio di ogni anno accademico, per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1 della convenzione, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 4.600.000, pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nel precedente art. 2 — sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, o presso altra Facoltà della stessa sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato — la provincia di Roma si obbliga ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio.

Art. 4.

La provincia di Roma si obbliga a versare, inoltre, alla Università di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriore somma annua di L. 920.000 pari al 20% del contributo annuo di L. 4.600.000 per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare della cattedra di « Psichiatria » nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 8 della convenzione, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Il predetto ente si obbliga, inoltre, a corrispondere la suddetta percentuale del 20% anche sul nuovo maggiore contributo che l'ente stesso è obbligato a versare all'Università di Roma, a norma dell'art. 3 della presente convenzione, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato a favore dei professori universitari o a trasferimento del titolare della cattedra da altra sede o da altra Facoltà della stessa sede.

Nel caso siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza a favore dei professori universitari, la provincia di Roma si impegna, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nel presente articolo.

L'onere dei contributi sopraindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui all'art. 3 della presente convenzione, o dalla data in cui verranno disposti i provvedimenti di cui al comma terzo del presente articolo.

Art. 5.

Al verificarsi degli eventi di cui agli articoli 3 e 4, la provincia di Roma provvederà all'aggiornamento dei contributi da versare all'Università di Roma a decorrere dalla data che verrà indicata dall'Università stessa e senza procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 6.

La provincia di Roma si impegna, ancora, per assicurare il funzionamento della cattedra di « Psichiatria » e per tutta la durata della convenzione, ad erogare la somma annua di L. 1.000.000 da versare all'Università di Roma, in unica soluzione, all'inizio di ciascun anno accademico.

Art. 7.

L'Università si obbliga a versare allo Stato, per quanto contenuto nei precedenti articoli, l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di professore di ruolo di « Psichiatria ».

L'Università di Roma verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 4 per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo.

Art. 8.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza e alle successive scadenze di cui all'art. 9;

b) se non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, il contributo di cui all'art. 2 e le somme percentuali integrative di cui all'art. 4, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4;

c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, i mezzi finanziari previsti per il mantenimento del posto di professore di ruolo.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni il posto di ruolo s'intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo le eventuali responsabilità che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 9.

La presente convenzione avrà vigore per 20 anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Università di Roma del professore titolare della cattedra di « Psichiatria » e s'intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 10.

La presente convenzione che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università di Roma sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e del decreto-legge 9 aprile 1924, n. 380 e dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962 n. 1073.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università di Roma.

Non si dà lettura dei quattro allegati perchè le parti, con il mio consenso, vi rinunziano, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto consta, escluse le firme, di 5 fogli scritti su otto pagine intere e righe ventiquattro della 9ª pagina.

Il Presidente del Consiglio provinciale di Roma
Nicola SIGNORELLO

Il Rettore dell'Università degli studi di Roma
Giuseppe Ugo PAPI

L'Ufficiale rogante
Francesco RUGGERI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Atto aggiuntivo alla convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della « Psichiatria » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno ventinove del mese di novembre, in Roma, in una sala del Rettorato della Città universitaria, avanti a me dott. Francesco Ruggeri, direttore amministrativo dell'Università di Roma, delegato con decreto rettorale del 20 ottobre 1958 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa e ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi i signori:

prof. Papi Giuseppe Ugo del fu Celestino, nato a Capua e domiciliato a Roma, magnifico rettore della Università degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 24 novembre 1965 (allegato *A*) che fa parte integrante del presente atto;

dott. Ponti Ettore nato a Roma il 30 ottobre 1928, presidente del Consiglio provinciale di Roma, elettivamente domiciliato per la sua carica presso l'Amministrazione provinciale di Roma, debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo con deliberazione n. 454 del Consiglio provinciale nella seduta del 18 novembre 1965 (allegato *B*) che fa parte integrante del presente atto.

Le parti contraenti, della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo, con il mio consenso, rinunciano alla presenza dei testimoni.

Premesso

che, con convenzione in data 17 luglio 1965 (rep. 788) stipulata fra l'Università degli studi di Roma e l'Amministrazione provinciale di Roma è stata convenuta la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della « Psichiatria » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Ateneo romano;

che, detta convenzione, debitamente registrata il 23 luglio 1965 presso il 1° Ufficio registro Atti pubblici - Roma - al n. 5604, mod. 21/26, vol. 489 è stata inviata al Ministero della pubblica istruzione il 28 luglio 1965 per le prescritte approvazioni da parte del Ministero stesso e di quello del tesoro;

che, il Ministero del tesoro, ha reso noto, tramite il Ministero della pubblica istruzione (lettera n. 9151 del 28 ottobre 1965), l'opportunità che « il terzo e il quarto comma dell'art. 4 della convenzione di cui trattasi debbano essere modificati inserendo, dopo la parola - trattamento di quiescenza - le altre: - e previdenza - e sostituendo la parola - onere, con l'altra: - aumento;

che, si rende, pertanto, necessaria la stipulazione di un atto aggiuntivo alla predetta convenzione firmata il 17 luglio 1965 (rep. 788);

che l'Amministrazione provinciale di Roma ha dichiarato di accettare quanto prospettato (v. allegato *B*) dal Ministero del tesoro e da quello della pubblica istruzione;

che il Consiglio di amministrazione di questa Università, nella seduta del 24 novembre 1965 (v. allegato *A*) ha esaminato ed approvato il testo del presente atto aggiuntivo alla convenzione del 17 luglio 1965;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Fermi restando tutti i patti e le clausole contenute nella convenzione stipulata il 17 luglio 1965 - ufficiale rogante il dottor Francesco Ruggeri, direttore amministrativo dell'Università di Roma - l'art. 4 della convenzione stessa è abrogato e è sostituito dal seguente:

Art. 4. — « La provincia di Roma si obbliga a versare, inoltre, all'Università di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriore somma annua di L. 920.000 pari al 20% del contributo annuo di L. 4.600.000 per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare della cattedra di « Psichiatria » nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 8 della convenzioné, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

« Il predetto ente si obbliga, inoltre, a corrispondere la suddetta percentuale del 20% anche sul nuovo maggiore contributo che l'Ente stesso è obbligato a versare all'Università di Roma, a norma dell'art. 3 della presente convenzione, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato a favore dei professori universitari o a trasferimento del titolare della cattedra da altra sede o da altra Facoltà della stessa sede.

« Nel caso siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la provincia di Roma si impegna, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nel presente articolo.

« L'aumento dei contributi sopraindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui all'art. 3 della presente convenzione, o dalla data in cui verranno disposti i provvedimenti di cui al comma terzo del presente articolo ».

Art. 2.

Il presente atto aggiuntivo, che è fatto nell'interesse dello Stato e dell'Università di Roma, sarà registrato in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, del decreto-legge 9 aprile 1924, n. 380, e dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università di Roma.

Non si dà lettura dei due allegati perchè le parti, con il mio consenso, vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto consta, escluse le firme, di tre fogli scritti su cinque pagine intere e righe nove della sesta pagina.

Il Presidente del Consiglio provinciale di Roma
Ettore PONTI

Il Rettore dell'Università degli studi di Roma
Giuseppe Ugo PAPI

L'Ufficiale rogante
Francesco RUGGIERI

I Ufficio registro. Atti pubblici. Roma.
Eseguita registrazione al n. 8948. Mod. 71/M/6, vol. 523. *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1965.

Conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del Lavoro » ai lavoratori italiani periti o dispersi il 30 agosto 1965 a Mattmark (Svizzera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro »;

Vista la legge del 29 ottobre 1965, n. 1230 che detta norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro » ai lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da rischi connessi alla prestazione di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di concedere la decorazione della « Stella al merito del lavoro », per onorarne la memoria, ai lavoratori italiani periti o dispersi il 30 agosto 1965 nel disastro di Mattmark (Svizzera);

Sentita la Commissione di cui all'art. 6 della citata legge 18 dicembre 1952, n. 2389;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

E' concessa, alla memoria, la decorazione della « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del Lavoro » ai seguenti lavoratori italiani periti o dispersi il 30 agosto 1965 a Mattmark (Svizzera):

Achenza Francesco
Acquis Giancarlo Sebastiano
Appoloni Primo
Arminio Donato
Audia Giuseppe
Baracco Giovanni
Bozzi Ginetta Angela
Candusso Mario
Casal Aldo
Cecon Alessio
Cesarano Antonio
Ciotti Fiorenzo Osvaldo
Coffen Leo Anselmo
Corbellini Sergio
Corsano Pio Pasquale
Cosentino Gaetano
Dal Borgo Virginio
Daldon Ottorino
D'Ambros Lino Albano
Da Rech Celestino
Da Rin Silvio
De Cillia Mario
Degara Ferdinando
De Michiel Arrigo
Dessi Olivio
Di Nenna Umberto
Fabbiane Mario
Fedon Igino
Figliè Paolo
Floris Antonio
Furletti Gino
Greco Giuseppe
Gucciardo Giuseppe
Innaurato Raffaele
Laratta Fedele
Laratta Francesco
Lesana Pietro Giovanni
Lo Giudice Salvatore Concetto
Loria Bernardo
Marciante Vincenzo
Minotti Primo
Minòtti Tonino
Nasuti Camillo
Papa Giovanni
Pesacane Luigi
Petrocelli Reginaldo
Pinazza Ilio Giovanni
Pinazza Rubelio
Renon Costante
Simone Antonio
Specogna Luciano
Tabacchi Enzo
Talerico Antonio
Veltri Salvatore
Zasio Giovanni
Zavettieri Angelo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1965

SARAGAT

FANFANI — DELLE FAVE

(10403)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1965.

Autorizzazione al comune di Pietrasanta a contrarre un mutuo per la sistemazione della sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 19 maggio 1964, del comune di Pietrasanta;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Lucca approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 11.200.000 per il restauro dell'edificio adibito a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di restaurare l'edificio destinato a sede della Pretura;

Considerato il parere del Ministero del tesoro espresso con nota del 10 aprile 1965, n. 153990;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il restauro e la sistemazione dell'edificio destinato a sede della Pretura, secondo il preventivo presentato dall'Ufficio tecnico comunale, il comune di Pietrasanta è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 11.200.000 (undicimilioniduecentomila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Pietrasanta un contributo

straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 742.940 annue (pari in cifra tonda al 50% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 11.200.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà, entro il 31 dicembre di ciascun anno, per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Pietrasanta, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1965
Registro n. 36 Grazia e giustizia, foglio n. 71

(10402)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1965.
Autorizzazione al comune di Saluzzo a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 24 agosto 1964, del comune di Saluzzo;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Cuneo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 367.711.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Saluzzo un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato il parere del Ministero del tesoro espresso con nota 14 settembre 1965, n. 143182;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Renato Mauro Giraudo, il comune di Saluzzo è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 367.711.000 (trecentosessantasettemilionisettecentoundicimila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Saluzzo un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 nella misura di L. 22.460.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 367.711.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà entro il 30 giugno di ciascun anno per tutta la durata dello ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Saluzzo, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1965
Registro n. 37 Grazia e giustizia, foglio n. 26

(10776)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1965.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana numero 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per

gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 406 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale 108-*ter* « Silana di Cariati » a Savelli-Pallagorio-Strongoli-innesto Strada statale n. 106 « Ionica » presso scalo di Strongoli, della lunghezza di km. 62+800.

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale 108-*ter* « Silana di Cariati » a Savelli-Pallagorio-Strongoli-innesto Strada statale n. 106 « Ionica » presso scalo di Strongoli, della lunghezza di km. 62+800, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 492 « di Savelli ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1965
Registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 378

(10515)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1965.

Canoni da applicare agli utilizzatori della stazione italiana del Fucino della Società Telespazio, per le comunicazioni telefoniche via satellite HS 303.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 24 della convenzione 9 febbraio 1965 fra il Ministero P. T. e la Società Telespazio per la concessione ad impiantare ed esercire sistemi di telecomunicazione a mezzo di satelliti artificiali, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965;

Considerata la necessità di stabilire i canoni che gli utilizzatori della stazione italiana del Fucino per le comunicazioni telefoniche via satellite HS 303 dovranno corrispondere alla proprietaria Società Telespazio;

Preso atto della decisione adottata dal Comitato interinale per le telecomunicazioni a mezzo di satelliti nelle riunioni tenute a Washington dal 1° al 4 giugno 1965, relativa alla determinazione del canone annuo di 64.000 dollari USA, per metà a carico degli utilizzatori americani e metà a carico di quelli europei, per l'unità d'uso del segmento spaziale, costituito dal satellite con tutte le apparecchiature essenziali al suo funzionamento;

Preso atto, altresì, della decisione adottata in sede CEPT dal Gruppo di lavoro « Settore terreno » nelle riunioni di Parigi del febbraio 1965, relativa alla determinazione del canone annuo di 32.000 dollari USA per l'unità d'uso del segmento terreno europeo, costituito dalle 4 stazioni terrene di Goonhilly (Regno Unito), Pleumeur Bodou (Francia), Raisting (Germania Federale) e Fucino (Italia) e dalla rete di interconnessione ad esse associata;

Su conforme parere del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

I canoni che gli utilizzatori della stazione italiana del Fucino sono tenuti a corrispondere per la locazione dei circuiti telefonici via satellite HS 303 sono i seguenti, con validità fino al 31 dicembre 1965:

a) canone d'uso del segmento spaziale:
32.000 dollari USA annui per circuito telefonico, corrispondenti alla metà del canone totale di 64.000 dollari, da ripartirsi fra gli utilizzatori americani e quelli europei, a norma della su citata decisione del Comitato interinale per le telecomunicazioni a mezzo di satelliti;

b) canone d'uso del segmento terreno:
32.000 dollari USA annui per circuito telefonico.

Art. 2.

La quota di 32.000 dollari del canone d'uso del segmento spaziale sarà versata dagli utilizzatori italiani al Comitato interinale per le telecomunicazioni via satellite, per il tramite della Società Telespazio.

Il canone d'uso del segmento terreno sarà, invece, versato dagli utilizzatori direttamente alla Telespazio, proprietaria della stazione del Fucino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1965

Il Ministro: RUSSO

(10314)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1965.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza, per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni temporanee per il caso di morte connesse alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni temporanee per il caso di morte connesse alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio, presentate dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano.

Roma, addì 4 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(10312)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1965.

Approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'adeguamento delle rendite assicurate, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazione « Le Phenix », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'adeguamento delle rendite assicurate alle variazioni di valore monetario;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'adeguamento delle rendite differite assicurate con la polizza originaria alle variazioni del valore monetario, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « Le Phenix ».

Roma, addì 4 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(10313)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1965.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni nel costo della vita;

Vista la nota n. 31567 del 10 novembre 1965, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subito la variazione di un punto in aumento a decorrere dal 1° novembre 1965;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965 e 23 settembre 1965, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° novembre 1965, ai minimi di retribuzione, spettante ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza o custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione od altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª Zona:

(Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri . . . . L. 15,24
Addetti alle pulizie . . . . . . » 14,30

2ª Zona:

(Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri . . . . L. 13,10
Addetti alla pulizia . . . . . . » 12,30

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(10520)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola « Consociazione cantine sociali Asti-Nord », con sede in Piovà Massaia - frazione Gallareto (Asti).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 31 maggio 1965, con il quale, a seguito dell'accertato irregolare funzionamento, gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa agricola « Consociazione cantine sociali Asti-Nord », con sede in Piovà Massaia - frazione Gallareto (Asti), sono stati revocati ai sensi dell'articolo 2543 del Codice civile ed il prof. Giacinto Occhionero ne è stato nominato commissario governativo per il periodo di sei mesi;

Viste la relazione del commissario governativo in data 11 novembre 1965, dalla quale risulta la impossibilità della normalizzazione della situazione amministrativa dell'ente, nonchè le precedenti relazioni dello stesso commissario governativo;

Considerato che dalle predette relazioni risulta anche che le attività della Cooperativa in parola non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Ritenuta, pertanto, la necessità di assoggettare la citata Cooperativa alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa agricola « Consociazione cantine sociali Asti-Nord », con sede in Piovà Massaia - frazione Gallareto (Asti), costituita in data 23 gennaio 1958 per rogito notaio dott. Achille Serra, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Lamberto Siniscalchi ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(10517)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1965.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio, non compresi in due tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona:

Tariffa cat. 6, relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (approvato con decreto ministeriale 29 gennaio 1965);

Tariffa cat. 6-*c*, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (approvato con decreto ministeriale 10 gennaio 1964).

Roma, addì 11 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(10311)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 30 aprile 1964, n. 82, con il quale l'Amministrazione provinciale di Rieti ha deliberato di classificare provinciale la strada:

« bivio Luce-Case Mancini-Sella di Restano » che dall'innesto della Strada statale « Ternana » in località La Luce, va all'innesto della strada provinciale « Colli sul Velino-Lago di Ventina » in località Sella di Restano (km. 1,500);

Visto il voto 20 luglio 1965, n. 1123, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la strada suddetta può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Bivio Luce-Case Mancini-Sella di Restano » che dall'innesto della Strada statale Ternana in località La Luce va all'innesto della strada provinciale « Colli sul Velino-Lago di Ventina » in località Sella di Restano (km. 1,500) in provincia di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(10516)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1965.

Attribuzione di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari a determinati organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per i sottoelencati organismi cooperativi di ausiliari del traffico e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Ascoli Piceno:

Libera carovana facchini di Montegranaro giornate 13, decorrenza 1° luglio 1964.

Bologna:

Gruppo facchini Funo di Argelato: giornate 15.

Catania:

Soc. coop. Lavori Pesanti « CO.LA.PE » - Catania: giornate 23, decorrenza dal 1° settembre 1964 al 31 agosto 1965.

Ferrara:

Carovana facchini di Dogato: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1964;

Carovana facchini ambulanti Porta Po - Ferrara: giornate 22.

Foggia:

Carovana facchini « Gruppo Ferrovia » di Cerignola: giornate 20, decorrenza 1° giugno 1964;

Carovana facchini di Chieuti: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1963.

Macerata:

Carovana facchini di Sambucheto di Montecassiano: giornate 15, decorrenza 1° gennaio 1964.

Matera:

Carovana facchini « Rinascita » - Matera: giornate 22, decorrenza 1° luglio 1964.

Modena:

Carovana facchini Africa di Modena: giornate 20, decorrenza dal 23 ottobre 1961 al 30 novembre 1963;

Gruppo Autonomo facchini di Vignola: giornate 25, decorrenza dal 1° gennaio 1963 al 31 maggio 1964;

Carovana facchini Municipio Modena: giornate 24, decorrenza 10 gennaio 1958;

Carovana facchini Zocca: giornate 20, decorrenza dal 1° aprile 1958 al 28 febbraio 1963;

Carovana facchini l'Igienica - Modena: giornate 25, decorrenza 1° novembre 1959;

Carovana facchini « La Vignola » - Vignola, giornate 20, decorrenza 1° aprile 1961;

Carovana facchini Crocetta - Modena: giornate 22, decorrenza 1° aprile 1961;

Carovana facchini pesatori del Mercato ortofrutticolo - Vignola: giornate 20, decorrenza 15 maggio 1960;

Carovana facchini Aquila Nera - Modena: giornate 24, decorrenza 1° novembre 1961;

Carovana facchini Bar dei 5 - Modena: giornate 22, decorrenza 1° agosto 1962;

Carovana facchini Bar Brindisino - Modena: giornate 20, decorrenza 1° marzo 1963;

Carovana facchini Bar Colombo - Modena, giornate 25, decorrenza 1° giugno 1958.

Reggio Emilia:

Carovana facchini di Campegine: giornate 18, decorrenza 1° luglio 1963;

Gruppo piccoli autotrasportatori e birrocciai di Campegine: giornate 21, decorrenza 1° aprile 1963;

Gruppo facchini di Praticello di Gattatico: giornate 20, decorrenza dal 1° febbraio 1963 al 31 dicembre 1964;

Gruppo piccoli autotrasportatori e birrocciai di Novellara: giornate 21, decorrenza 1° gennaio 1964;

Carovana facchini di Poviglio: giornate 22, decorrenza 1° maggio 1963;

Carovana facchini di Sant'Ilario d'Enza: giornate 24, decorrenza 1° maggio 1964;

Gruppo birrocciai di Vezzano sul Crostolo: giornate 20, decorrenza 1° ottobre 1963.

Rovigo:

Carovana facchini Di Vittorio - Trecenta: giornate 20, decorrenza 1° ottobre 1964.

Siena:

Carovana facchini « Aurora » Siena: giornate 20, decorrenza 1° settembre 1964.

Taranto:

Carovana facchini di Lizzano: giornate 25, decorrenza 1° luglio 1963;

Carovana facchini « La Rinascente » di Manduria: giornate 23, decorrenza 1° luglio 1964;

Carovana facchini « Italia » di Monteparano: giornate 23, decorrenza 1° novembre 1963;

Carovana Libera facchini di Sava: giornate 24, decorrenza 1° luglio 1963.

Verona:

Carovana facchini « La Nuova Veneziana » - Verona: giornate 20, decorrenza 2 maggio 1964.

Per le Cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(10518)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1965.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1954, con il quale il cav. Vincenzo Cardone venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento;

Visti i provvedimenti prefettizi, con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e della legge 12 luglio 1951, n. 560, sono stati nominati, con l'approvazione ministeriale, i componenti della predetta Giunta;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta Camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatesi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Benevento;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento è sciolta.

Il prefetto di Benevento, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detto organo.

Art. 2.

L'avv. Fernando Facchiano è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento, in sostituzione del cav. Vincenzo Cardone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

(10513)

ORDINANZA MINISTERIALE 26 novembre 1965.

Revoca dell'ordinanza di sanità n. 5 del 15 ottobre 1965 concernente le misure profilattiche contro il colera per le provenienze aeree da Brunei e Sarawak (Borneo).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie nelle circoscrizioni di Brunei e Sarawak (Borneo);

Visto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il Regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Vista l'ordinanza di sanità n. 5 del 15 ottobre 1965;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità n. 5 del 15 ottobre 1965 concernente l'assoggettamento delle provenienze aeree da Brunei e Sarawak (Borneo) alle misure contro il colera è revocata.

Art. 2.

Gli Uffici dei medici provinciali e gli Uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1965

(10783) p. *Il Ministro*: VOLPE

ORDINANZA MINISTERIALE 3 dicembre 1965.

Revoca dell'ordinanza di sanità n. 3 del 3 agosto 1965 concernente le misure profilattiche contro il colera per le provenienze aeree dall'Iran.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie dell'Iran;

Visto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il Regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Vista l'ordinanza di sanità n. 3 del 3 agosto 1965;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza di sanità n. 3 del 3 agosto 1965 concernente l'assoggettamento delle provenienze dall'Iran alle misure contro il colera è revocata.

Art. 2.

Gli Uffici dei medici provinciali e gli Uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1965

(10784) p. *Il Ministro*: VOLPE

DECRETO PREFETTIZIO 7 dicembre 1965.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di L'Aquila.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1965, numero 2119-1-15-14, con il quale il dott. Bernardo Lux è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota 29 novembre 1965, n. 145, della Direzione provinciale del predetto Istituto, con la quale si chiede la sostituzione del sopra citato dott. Bernardo Lux, trasferito in altra sede, con il dott. Elvio Monti, che ha assunto la direzione della sede di L'Aquila dell'Istituto stesso,

Visto l'art. 12 della legge 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Elvio Monti è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Bernardo Lux, trasferito in altra sede.

L'Aquila, addì 7 dicembre 1965

(10471) *Il prefetto*: MATTUCCI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1965, è stato dichiarato inammissibile il ricorso al Consiglio di Stato prodotto dal dott. De Vivo Mario contro i provvedimenti che hanno disposto il suo collocamento in aspettativa senza assegni con decorrenza 12 novembre 1961, respingendo le istanze da lui avanzate al fine di ottenere che il collocamento in aspettativa venisse disposto per infermità e con corresponsione degli interi assegni a partire dal 1° novembre 1961 e fino al 12 febbraio 1962.

(10504)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Martino di Finita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di San Martino di Finita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.919.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10546)

Autorizzazione al comune di Pazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Pazzano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.323.302, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10485)

Autorizzazione al comune di Platì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Platì (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.963.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10486)

Autorizzazione al comune di Portigliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Portigliola (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.818.352, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10487)

Autorizzazione al comune di Roghudi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, il comune di Roghudi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.812.896, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10488)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di San Lorenzo del Vallo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.931.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10547)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di San Pietro in Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.037.389, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10548)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Santa Caterina Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.160.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10549)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Guarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di San Pietro in Guarano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 13.680.944, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10550)

Autorizzazione al comune di Bugnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Bugnara (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.895.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10551)

Autorizzazione al comune di Castellafiume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Castellafiume (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10552)

Autorizzazione al comune di Collepietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Collepietro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.178.042, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10553)

Autorizzazione al comune di San Demetrio nei Vestini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di San Demetrio nei Vestini (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10557)

Autorizzazione al comune di Ovindoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Ovindoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10554)

Autorizzazione al comune di Catignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Catignano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10555)

Autorizzazione al comune di Valsinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Valsinni (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10556)

Autorizzazione al comune di Bocchigliero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune dii Bocchigliero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10558)

Autorizzazione al comune di Alessandria del Carretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Alessandria del Carretto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.439.506, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10559)

Autorizzazione al comune di Schiavi d'Abruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Schiavi d'Abruzzo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.327.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10560)

Autorizzazione al comune di Roccascalegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Roccascalegna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10561)

Autorizzazione al comune di Mozzagrogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Mozzagrogna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10562)

Autorizzazione al comune di Pescosansonesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Pescosansonesco (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10563)

Autorizzazione al comune di Lungro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Lungro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.529.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10564)

Autorizzazione al comune di Amorosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Amorosi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.016.926, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10565)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di San Giorgio Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.484.493, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10566)

Autorizzazione al comune di San Fili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di San Fili (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.433.591, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10567)

Autorizzazione al comune di Villanova del Battista ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Villanova del Battista (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10571)

Autorizzazione al comune di Papasidero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Papasidero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.724.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10568)

Autorizzazione al comune di Nocara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Nocara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.391.113, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10569)

Autorizzazione al comune di Mongrassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Mongrassano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.130.946, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10570)

Autorizzazione al comune di Savignano di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Savignano di Puglia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10572)

Autorizzazione al comune di Montefusco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Montefusco (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10573)

Autorizzazione al comune di Fara San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Fara San Martino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.289.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10574)

Autorizzazione al comune di Carpineto Sinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Carpineto Sinello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10575)

Autorizzazione al comune di Savelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Savelli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.774.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10576)

Autorizzazione al comune di Polia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Polia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10577)

Autorizzazione al comune di Villa di Briano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Villa di Briano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.641.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10578)

Autorizzazione al comune di Portico di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Portico di Caserta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.347.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10579)

Autorizzazione al comune di Lunamatrona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, il comune di Lunamatrona (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10580)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1965, il comune di Pagani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 240.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10581)

Autorizzazione al comune di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Scilla (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.801.559, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10582)

Autorizzazione al comune di Scido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Scido (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.133.993, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10583)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.682.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 maggio 1945, n. 1.

(10584)

Autorizzazione al comune di San Pietro di Caridà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.258.068, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10585)

Autorizzazione al comune di Sinopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Sinopoli (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.741.514, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10586)

Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Serrata (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.748.206, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10587)

Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Stilo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.772.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10588)

Autorizzazione al comune di Stignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Stignano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.176.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10589)

Autorizzazione al comune di Staiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Staiti (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.202.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10590)

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.758.642, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10591)

Autorizzazione al comune di Varapodio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Varapodio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.467.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10592)

Autorizzazione al comune di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.622.074, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10593)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di San Lorenzo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.606.852, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10594)

Autorizzazione al comune di San Luca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di San Luca (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.531.286, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10595)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di San Giovanni Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.167.878, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10599)

Autorizzazione al comune di Baressa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Baressa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10596)

Autorizzazione al comune di Bidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Bidoni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10597)

Autorizzazione al comune di Las Plassas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Las Plassas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10598)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata d'Esaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Sant'Agatà d'Esaro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.079.444, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 maggio 1945, n. 1.

(10600)

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Sant'Antonio Ruinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10601)

Autorizzazione al comune di Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Ruinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10602)

Autorizzazione al comune di Nughedu Santa Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Nughedu Santa Vittoria (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10603)

Autorizzazione al comune di Narbolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Narbolia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10604)

Autorizzazione al comune di Assolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Assolo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10605)

Autorizzazione al comune di Baradili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Baradili (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10606)

Autorizzazione al comune di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Teramo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 411.774.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10607)

Autorizzazione al comune di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Mantova viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 597.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10608)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Taranto viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.948.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10609)

Autorizzazione al comune di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Pistoia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 760.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10610)

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, il comune di Chioggia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 249.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10611)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di immobile sito in Foggia

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.I.IV.A. 39/8911 del 2 dicembre 1965, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile, sito in Foggia, tra le vie Bari, Ciampitti e Brindisi, di proprietà dell'impresa geom. T. Valentini, per un prezzo non superiore a L. 56.000.000 (cinquantaseimilioni).

(10069)

Autorizzazione alla Sezione provinciale di Terni dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 10.21976/10089.G.80 (6) in data 6 dicembre 1965, la Sezione provinciale di Terni dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare, in aggiunta ai beni indicati nel precedente decreto in data 30 dicembre 1964, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20 del 25 gennaio 1965, il fabbricato rurale della superficie di are 15 e centiare 10, numero di mappa 142, pure facente parte della colonia vocabolo « Carpineto », sito nel territorio di Alviano, oggetto del lascito disposto in sua favore dalla defunta contessa Bernasconi Matilde ved. Brunori.

(10406)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Pro Familia », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 dicembre 1965 i poteri conferiti al dott. Alfonso Manzi, commissario governativo della Società cooperativa « Pro Familia », con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 9 giugno 1966.

(10408)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa di consumo di Cologna Veneta, con sede in Cologna Veneta (Verona).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 dicembre 1965, i poteri conferiti al ragioniere Renato Zardini, commissario governativo della Società cooperativa di consumo di Cologna Veneta, con sede in Cologna Veneta (Verona), sono stati prorogati fino al 15 febbraio 1966.

(10407)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1965, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 30 novembre 1965 al 28 febbraio 1966.

(10190)

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società anonima cooperativa farmaceutica, con sede in Milano, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 dicembre 1965 gli amministratori ed i sindaci della Società anonima cooperativa farmaceutica, con sede in Milano, costituita in data 26 gennaio 1890 per atto del notaio dott. Benigno Vassalli, sono stati revocati.

Dalla data di detto decreto il dott. Alessandro Barsotti è stato nominato commissario governativo della anzidetta Cooperativa per un periodo di sei mesi.

(10974)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società « Cooperativa Edile Reduci e Combattenti - C.E.R.C. », con sede in Colli del Tronto (Ascoli Piceno), in liquidazione ex art. 2544 del Codice civile.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1965 il rag. Pietro Verrone è stato nominato commissario liquidatore della Società « Cooperativa Edile Reduci e Combattenti - C.E.R.C. », con sede in Colli del Tronto (Ascoli Piceno), in sostituzione del geometra Emidio Morganti.

(10073)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa fra assegnatari « Pian di Muro », con sede in frazione Montiano di Magliano in Toscana (Grosseto).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 dicembre 1965, il sig. Gherardo Antonucci viene nominato liquidatore della Società cooperativa fra assegnatari « Pian di Muro », con sede in frazione Montiano di Magliano in Toscana (Grosseto), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 22 maggio 1965, in sostituzione del rag. Aldo Barbucchi, dimissionario

(10075)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « CO.MI.BA. », con sede in Baccinello di Scansano (Grosseto).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 novembre 1965 il sig. Arnaldo Cappellini è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « CO.MI.BA. », con sede in Baccinello di Scansano (Grosseto), in sostituzione del sig. Giuseppe Rainesi, dimissionario.

(10077)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Molino Cooperativo del Mugello », con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 novembre 1965, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Molino Cooperativo del Mugello », con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze), composto dei signori:

Del Frate dott. Gianfranco, presidente;
Grazioni Giuseppe e Cocchi Sirio, membri.

(10076)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Correggio

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, n. 888, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Correggio (Reggio Emilia).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10070)

Approvazione del piano di zona del comune di Sasso Marconi

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, n. 939, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Sasso Marconi (Bologna).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10071)

Approvazione del piano di zona e programma di fabbricazione del comune di Pesaro

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1965, n. 903, sono stati approvati il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio della città di Pesaro ed il relativo programma di fabbricazione.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10567)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 14 luglio 1965 « Modifica dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 2 agosto 1965, all'art. 27, secondo comma, dove è scritto «... partecipanti non rappresentanti ...» deve leggersi: «... partecipanti non rappresentati ...».

(10677)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Corso dei cambi del 28 dicembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,72	624,77	624,815	624,81	624,77	624,74	624,78	624,74	624,74	624,79
$ Can.	580,84	581 —	581 —	581,05	579,50	580,50	581 —	580,90	580,80	581 —
Fr. Sv.	144,727	144,75	144,73	144,76	144,73	144,73	144,76	144,72	144,73	144,70
Kr. D.	90,74	90,74	90,77	90,765	90,80	90,75	90,76	90,74	90,75	90,75
Kr. N.	87,46	87,46	87,48	87,48	87,53	87,47	87,48	87,46	87,47	87,48
Kr. Sv.	120,74	120,74	120,75	120,75	120,85	120,71	120,745	120,74	120,74	120,75
Fol.	173,20	173,10	173,12	173,10	173,10	173,17	173,09	173,17	173,17	173,10
Fr. B.	12,58	12,585	12,5880	12,5890	12,58	12,58	12,5855	12,58	17,58	12,585
Franco francese	127,46	127,47	127,485	127,46	127,47	127,47	127,465	127,47	127,47	127,46
Lst.	1750,20	1750,25	1750,60	1750,50	1749,75	1750,30	1750,375	1750,30	1750,30	1750,35
Dm. occ.	156,12	156,04	156,10	156,085	156,05	156,07	156,05	156,07	156,07	156,09
Scell. Austr.	24,17	24,18	24,1710	24,1775	24,15	24,17	24,1785	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,83	21,84	21,83	21,845	21,75	21,84	21,83	21,85	21,84	21,84
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4310	10,435	10,43	10,4305	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 28 dicembre 1965

Rendita 5 % 1935	104,15
Redimibile 3,50 % 1934	99,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 dicembre 1965

1 Dollaro USA	624,795
1 Dollaro canadese	581,025
1 Franco svizzero	144,76
1 Corona danese	90,762
1 Corona norvegese	87,48
1 Corona svedese	120,747
1 Fiorino olandese	173,095
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,462
1 Lira sterlina	1750,437
1 Marco germanico	156,067
1 Scellino austriaco	24,178
1 Escudo Port.	21,837
1 Peseta Sp.	10,431

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, n. 837/207, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Di Maggio Michele, nato a San Giovanni Rotondo il 24 febbraio 1915 e Padovano Giuseppina, nata in San Giovanni Rotondo il 9 febbraio 1919 della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato » in San Giovanni Rotondo, estesa mq. 2060 riportata in catasto alla particela n. 133-*c* del foglio di mappa n. 144 del comune di San Giovanni Rotondo, e nella planimetria tratturale con il n. 72.

(10496)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Manfredonia

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, n. 843/201, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Pagano Mattia, nata in Manfredonia il 19 dicembre 1914 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Campolato » in Manfredonia estese mq. 13.160 riportate in catasto alle particelle numeri 23-*e* e 23-*g* del foglio di mappa n. 44 del comune di Manfredonia e nella planimetria tratturale con i numeri 49 e 53.

(10497)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle seconde cattedre di « Tecnica industriale e commerciale » e di « Tecnica bancaria e professionale » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, sono vacanti le seconde cattedre di « Tecnica industriale e commerciale » e di « Tecnica bancaria e professionale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10881)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo statale « Carducci » di Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano numero 71074/1 del 29 ottobre 1965, il preside del Liceo ginnasio statale « Carducci » di Milano, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dal generale Angelo Bracci, insegnanti ed alunni la somma di L. 300.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Prof. Maria Bracci nata Pistone ».

(10202)

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « G. Renier » di Belluno, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Belluno numero 1.14.13/16896/2ª del 5 novembre 1965, il preside dell'Istituto magistrale statale « G. Renier » di Belluno, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dai signori Toffolatti Emilia vedova Pierobon, Pierobon Mario, Luisa ed Emilio, la somma di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Pierobon dott. Agostino ».

(10203)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri, di 2ª categoria, con sede in Alatri (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 14 dicembre 1961, con il quale mons. Edoardo Facchini ed il prof. Alessandro Sarandrea furono confermati, rispettivamente presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri, di 2ª categoria, con sede in Alatri (Frosinone);

Visto il proprio provvedimento in data 25 settembre 1963, con il quale mons. Vittorio Ottaviani venne nominato presidente del menzionato Monte, a seguito del decesso di mons. Edoardo Facchini;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Mons. Vittorio Ottaviani ed il prof. Alessandro Sarandrea sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri, di 2ª categoria, con sede in Alatri (Frosinone), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1965

Il Governatore: CARLI

(10742)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Rettifica a precedente decreto di ripristino di cognome nella forma originaria

IL VICE COMMISSARIO

Visto il proprio decreto n. 8391/Gab. del 18 novembre 1963 con il quale al signor Pitterlini Giuseppe, nato a Bolzano il 29 ottobre 1931, alla moglie Ferraris Carla ed ai figli Mariella e Martin venne ripristinato il cognome nella forma tedesca di Pittertschatscher;

Accertato che, per errore materiale, la data di nascita del figlio Martin venne indicata in 15 luglio 1935 anzichè in 15 luglio 1964;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla relativa rettifica;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

La data di nascita di Pitterlini Martin, risultante dal decreto di cui nelle premesse deve leggersi 15 luglio 1964 e non 15 luglio 1935.

Bolzano, addì 3 dicembre 1965

Il Vice Commissario: BIANCO

(10304)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Belluno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1964, registro n. 83, foglio n. 41, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Belluno;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Belluno, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Angioletti dott. Giuliano, provveditore agli studi, presidente;

Morales dott. Mario, vice provveditore agli studi;

Imbriani dott Camillo, vice provveditore agli studi;

De Gregoriis dott. Agamennone, ispettore capo di ragioneria;

Toso dott. Aldo, direttore di ragioneria di 2ª classe.

Le funzioni di segretario sono affidate al sig. Bortot Danilo, primo segretario.

La relativa spesa che, in via presuntiva, è accertata in L. 100.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1965
Registro n. 90, *foglio n.* 203

(10352)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2090 del 30 agosto 1964, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Montevarchi, Sansepolcro e Pieve Santo Stefano;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni e riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso specificato in premessa:

1. Iacomelli Luigi . . . . . punti 158,921 su 240
2. Boccadoro Sandro . . . . . » 158,042 »
3. Bocci Ferdinando . . . . . » 153,895 »
4. Marrani Sergio . . . . . » 147,293 »
5. Giorni Gherardo . . . . . » 131,722 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Arezzo e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 6 dicembre 1965

Il medico provinciale: CIOFFI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3152 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Montevarchi, Sansepolcro e Pieve Santo Stefano;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono nominati ufficiali sanitari delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Iacomelli Luigi: Montevarchi;

2) Boccadoro Sandro: Sansepolcro;

3) Bocci Ferdinando: Pieve Santo Stefano.

Gli ufficiali sanitari come sopra nominati dovranno assumere servizio entro il termine improrogabile di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto; in difetto, saranno dichiarati rinunciatari

I sindaci dei comuni di Montevarchi, Sansepolcro e Pieve Santo Stefano sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio, della Prefettura di Arezzo e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 6 dicembre 1965

Il medico provinciale: CIOFFI

(10320)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.